Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Lunedì, 28 agosto 1978**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510?
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n **485**.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 6, comma primo, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti dopo le parole: « Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; », sono aggiunte le parole: « non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1° gennaio 1978; ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 42

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trieste;

Vista la nota n. 67/Ris del 19 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Trieste fa presente la necessità di sostituire, in sono alla citata commissione, il rappresentante dell'Intersind dott. Giovanni Battista Comelli, dimissionario, con il dott. Gian Antonio Sambo;

Decreta:

Il dott. Gian Antonio Sambo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Trieste, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Comelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6027)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Rettifica del nominativo di un membro della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie;

Vista la nota n. 3678 del 7 aprile 1978 con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bari precisa che il nominativo del rappresentante della Federazione regionale degli industriali era stato erroneamente indicato come dott. Enrico Marciale invece che dott. Enrico Marcialis;

Decreta:

Il dott. Enrico Marcialis è nominato membro effettivo della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Puglie, quale rappresentante degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6029)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1977-78 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418 che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424 in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1977, con il quale sono state elevate le misure delle retribuzioni da corrispondere al personale istruttore ed ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in relazione al quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente, al capo V, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle residue funzioni amministrative dello Stato in tema di istruzione professionale ed artigiana, con decorrenza dal 1° gennaio 1978;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1977, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1977-78;

Visti i propri decreti 20 dicembre e 20 aprile 1978, con i quali sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1978, con il quale sono stati determinati i coefficienti secondo i quali dovrà essere ripartita tra le regioni l'aliquota delle disponibilità finanziarie di loro competenza;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, in applicazione della quale è autorizzata l'iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1971, della somma di L. 1.150.000.000 ridotta a L. 385.000.000 annue per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devoluta agli interventi per la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio 1978, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori nella misura di lire 20 miliardi ed il contributo di L. 385.000.000 a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che soltanto la metà di detti contributi, rispettivamente lire 10 miliardi e L. 192.500.000, sono di competenza dal secondo semestre dell'esercizio 1977-78 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1978, con il quale è stato determinato in L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) l'ammontare della somma da prelevare sul gettito dell'addizionale 1 per cento, applicata sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1977-78, per gli scopi di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1978, con il quale è stato determinato in L. 23.800.000.000 (ventitremiliardiottocentomilioni) l'importo del contributo a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a carico della Cassa unica assegni familiari, per gli esercizi finanziari 1976 e 1977;

Considerato che alcune entrate del F.A.P.L. sono state accertate per un importo superiore a quello previsto;

Considerato inoltre che su alcuni capitoli di bilancio si prevede di realizzare economie e che lo stanziamento di altri si presenta invece deficitario in relazione alle necessità presentatesi nel corso dell'esercizio, per cui si rende necessaria la loro integrazione;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1977-78, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I — ENTRATE

In aumento:

Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . . .	L. 4.800.000.000
Cap. 1052. — Interessi attivi sui fondi depositati in c/c fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	» 1.000.000.000
Cap. 5101. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*) della legge 19 aprile 1949, n. 264) . . .	» 10.000.000.000
Cap. 5201. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	» 192.500.000
Cap. 5212. — Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	» 23.800.000.000
Cap. 5213. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	» 250.000.000
Cap. 5232. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	» 1.800.000.000
Cap. 5233. — Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	» 1.700.000.000
Totale aumento entrate . . .	L. 43.542.500.000

PARTE II — SPESE

In diminuzione:

Cap. 5129. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	L. 324.000.000

Cap. 5133. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che abbiano predisposto e presentato progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del « Fondo sociale europeo », limitatamente al completamento delle attività iniziate anteriormente al 1° gennaio 1978 (primo comma dell'articolo unico della legge 8 novembre 1973, n. 736) L. 551.000.000

Cap. 5137. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale mediante erogazione di contributi alle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) » 876.000.000

Cap. 5140. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia » 200.000.000

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati » 26.430.000

Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende, sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali ecc. » 21.887.000

Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) » 45.531.000

Cap. 5159. — Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424 integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale » 61.382.000

Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti » 7.770.800

Totale diminuzione spese L. 2.114.000.800

Totale disponibilità finanziaria L. 45.656.500.800

In aumento:

Cap. 1032. — Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478) L. 766.000.000

Cap. 5127. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro le invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) L. 19.390.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) » 252.380.800

Cap. 5154. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) » 21.800.000

Cap. 5158. — Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) » 2.075.360.000

Cap. 5161. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) » 70.000.000

Cap. 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (legge 30 marzo 1971, n. 118) » 16.786.000

Cap. 5190. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, e di cui all'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 per il Friuli-Venezia Giulia » 76.567.500

Cap. 5191. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1125) » 18.675.000

Cap. 5192. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) » 1.777.860.000

Cap. 5194. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118) » 14.379.750

Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto, nonché ai sensi dell'art. 36, capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » 859.052.500

Cap. 5202. — Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	L.	209.525.000
Cap. 5203. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	»	19.946.780.000
Cap. 5205. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118)	»	161.334.250
Totale a pareggio delle spese . . .	L.	45.656.500.800

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978-79 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, nonché la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, concernente l'addestramento e formazione professionale in relazione al quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, relativa alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, in relazione alla quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate, per il territorio della Sardegna, alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istituzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, in applicazione della quale è autorizzata la iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro, a decorrere dall'esercizio 1971, della somma di L. 1.150.000.000, ridotta a L. 385.000.000 annue per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devoluta agli interventi a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente, al capo V, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle residue funzioni amministrative dello Stato in tema di istruzione professionale ed artigiana, con decorrenza dal 1° gennaio 1978;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1978, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori nella misura di lire 20 miliardi ed il contributo di L. 385.000.000 a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che dei predetti contributi è stata già riscossa la metà dei medesimi durante l'esercizio 1977-78 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per cui resta disponibile, per il primo semestre dell'esercizio 1978-79 del F.A.P.L., la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) del primo contributo e la somma di L. 192.500.000 del secondo contributo;

Esaminato l'unito stato di previsione dell'entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1978-79;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1978-79, allegato al presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

(Gestione fuori bilancio autorizzata dalla legge 29 aprile 1949, n 264)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978-79

Parte I — ENTRATE

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	Denominazione	Importo
		Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	*per memoria*
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*	
1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
		Totale categoria 01 . . .	—
		Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*	
		Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti	
1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinare a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20 lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20 lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 30 . . .	—
		Totale categoria 03 . . .	—
		Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	400.000.000
1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.000.000.000
1053	1053	Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli Uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri. Interessi moratori	*per memoria*
		Totale categoria 04 . . .	1.400.000.000
		Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	
1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli Istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI - Denominazione	Importo
1062	1062	Ammende a carico dai datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato da destinare a favore dell'apprendistato stesso (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
1063	1063	Somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	*per memoria*
		Totale categoria 05	—
		Totale sezione II	1.400.000.000
		Totale titolo I - Entrate correnti	1.400.000.000
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62 lettera *b*). della legge 29 aprile 1949. n. 264)	10.000.000.000
5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*
5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 10	10.000.000.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*
		Totale categoria 11	—
		Totale sezione I	10.000.000.000

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI - Denominazione	Importo
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 10 — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
		Sottocategoria 1. — Contributo dello Stato	
5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	192.500 000
		Totale sottocategoria 1	192.500.000
		Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici	
5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	*per memoria*
5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 2	—
		Totale categoria 10	192.500.000

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	*per memoria*
5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	1.500.000.000
5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	*per memoria*
5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	50.000.000
5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*
5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 11	1.550.000.000
		Totale sezione II	1.742.500.000
		Totale titolo II - Entrate in conto capitale	11.742.500.000
		Totale generale delle entrate	13.142.500.000

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	—
Titolo I — ENTRATE CORRENTI	
Sezione I — *Entrate per gli interventi diretti del F A P L nell'intero territorio nazionale*	
Sezione II — *Entrate per gli interventi diretti del F A P L nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
Categoria 01 — Vendita di beni e prestazioni di servizi	—
Categoria 03 — Trasferimenti attivi correnti	—
Categoria 04 — Redditi e proventi patrimoniali	1.400 000 000
Categoria 05 — Entrate non classificabili in altre voci	—
Totale sezione II	1.400.000.000
Titolo II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F A P L nell'intero territorio nazionale*	
Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	10 000 000 000
Categoria 11. — Riscossioni di crediti	—
Totale sezione I	10.000.000.000
Sezione II — *Entrate per gli interventi diretti del F A P L nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	192 500 000
Categoria 11. — Riscossioni di crediti	1 550 000 000
Totale sezione II	1.742.500.000
Totale titolo II	11.742.500.000
Totale generale delle entrate	13.142.500.000

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Parte II — SPESE

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	80.000.000
1032	1032	Finanziamento dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	1.000.000.000
		Totale categoria 04	1.080.000.000
		Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*	
		Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici	
1061	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	—
		Totale sottocategoria 20	—
		Totale categoria 06	—
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	50.000.000
1092	1092	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09	**50.000.000**
		Totale sezione I	**1.130.000.000**
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	10.000.000
1102	1102	Fondo di riserva	—
		Totale categoria 09	10.000.000
		Totale sezione II	10.000.000
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1201	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	10.000.000
1202	1202	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09	10.000.000
		Totale sezione III	10.000.000
		Totale titolo I - Spese correnti	1.150.000.000

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI – Denominazione	Importo
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 12. — *Investimento nel campo sociale*	
5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al primo gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) . .	20.000.000
5122	5122	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge, 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente provvidenze a favore delle province interessate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966, per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	3.000.000
5123	5123	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12. convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze a favore delle province della Sicilia interessate dai terremoti del gennaio 1968, per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	3.500.000
5124	5124	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	6.000.000
5127	5125	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro le invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	2.000.000.000
5128	5126	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 7, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	*per memoria*
5130	5127	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazioni necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	*per memoria*
5132	5128	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	35.000.000
5133	5129	Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei Ministri della C.E.E. — che abbiano predisposto e presentato progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, limitatamente al completamento delle attività iniziate anteriormente al 1° gennaio 1978 (primo comma dell'articolo unico della legge 8 novembre 1973, n. 736)	3.400.000.000

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI — Denominazione	Importo
5135	5130	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali nelle regioni a statuto speciale anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia . .	50.000.000
5136	5131	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia	70.000.000
5137	5132	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento de' corsi di qualificazione e riqualificazione professionale mediante erogazione di contributi alle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	1.500.000.000
5138	5133	Spese per l'assistenza tecnica ed il finanziamento dei progetti speciali da attuarsi, da parte delle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) . .	1.000.000.000
5140	5134	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) nelle	

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		regioni a statuto speciale anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia	500.000.000
5161	5135	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	1.000.000.000
5134	5136	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	9.587.500.000
		Totale sezione I . . .	9.587.500.000
		Sezione II — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	
		Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . .	*per memoria*
5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	*per memoria*
5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI Denominazione	Importo
5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende, sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici. disadattati sociali, ecc.	*per memoria*
5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5157	5157	Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	*per memoria*
5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguino finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5159	5159	Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424 integrato dall'art 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	*per memoria*
5160	5160	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12	—
		Totale rubrica I	—
		Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	*per memoria*
5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	*per memoria*
5173	5173	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12	—
		Totale rubrica II	—
		Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118)	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5181	5181	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articoli 23 e 24)	*per memoria*
5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 23)	*per memoria*
5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche presso i centri speciali e sperimentali per mutilati e invalidi civili (art. 23)	*per memoria*
5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*
5185	5185	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12	—
		Totale rubrica III	—

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Rubrica IV. — Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni autonome a statuto speciale della Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) e del Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e legge 28 aprile 1976, n. 158)	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5190	5190	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, e di cui all'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 per il Friuli-Venezia Giulia	*per memoria*
5191	5191	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5192	5192	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5193	5193	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5194	5194	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5195	5195	Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	—
		Totale rubrica IV . . .	—
		Totale sezione II . . .	—
		Sezione III. — Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto, nonchè ai sensi dell'art. 36, capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1977-78	Numero dell'anno finanz. 1978-79	CAPITOLI — Denominazione	Importo
5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti ed a enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n 118)	*per memoria*
5206	5206	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5207	5207	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12	—
		Totale sezione III	—
		Sezione IV. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E INDIRETTI TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5251	5251	Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario ed in quelle autonome a statuto speciale	2.405.000.000
		Totale categoria 12	2.405.000.000
		Totale sezione IV	2.405.000.000
		Totale titolo II - Spese in conto capitale	11.992.500.000
		Totale generale delle spese	13.142.500.000
6500	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
		Totale a pareggio	13.142.500.000

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

RIASSUNTO DELLE SPESE

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.080.000.000
Categoria 06. — Trasferimenti passivi	—
Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	50.000.000
Totale della sezione I	1.130.000.000
Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*	
Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	10.000.000
Totale della sezione II	10.000.000
Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*	
Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	10.000.000
Totale della sezione III	10.000.000
Totale del titolo I	1.150.000.000

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	9.587.500.000
Totale della sezione I	9.587.500.000
Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*	
Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale:	
Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	—
Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	—
Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	—
Rubrica IV. — Interventi del F.A.P.L tramite le regioni autonome a statuto speciale della Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) e del Friuli-Venezia Giulia (decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e legge 28 aprile 1976, n. 158)	—
Totale della sezione II	—
Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*	
Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	—
Totale della sezione III	—
Sezione IV — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale e indiretti tramite le regioni a statuto ordinario*	
Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale	2.405.000.000
Totale della sezione IV	2.405.000.000
Totale del titolo II	11.992.500.000
Totale generale delle spese	13.142.500.000
Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	—
Totale a pareggio	13.142.500.000

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(6643)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976 col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione in data 1° luglio 1978 con la quale il Ministro del turismo e dello spettacolo ha designato il nuovo rappresentante in sostituzione del dott. Walter Franco;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Antonino de Simone è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del primo dirigente dott. Walter Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6167)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per i finanziamenti agevolati al commercio, previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 25 maggio 1978, con il quale il Sottosegretario di Stato on. Manfredi Bosco è stato sostituito dal Sottosegretario di Stato on. Calogero Pumilia;

Vista la comunicazione del 7 luglio 1978 con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha designato, in caso di impossibilità a partecipare del Sottosegretario on. Calogero Pumilia, il dott. Ugo Tavernini;

Decreta:

Il dott. Ugo Tavernini, dirigente generale rapporti lavoro, partecipa in caso d'impossibilità del Sottosegretario di Stato on. Calogero Pumilia, alle riunioni del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, quale componente del comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6592)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1978.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.Sv.E.I.Mer.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto in data 4 agosto 1953, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 26 aprile 1976, 27 aprile 1977 e 26 aprile 1978 dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto nonchè la delibera del presidente del 14 giugno 1978;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche allo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.Sv.E.I.Mer.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE

Art. 5. — La lettera *c)* va modificata nel seguente modo:

« obbligazioni in valuta nazionale ed estera e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché altri eventuali titoli che l'organo di vigilanza dovesse ritenere equipollenti ai buoni fruttiferi ».

Va aggiunta la lettera *e)* nel seguente testo:

« anticipazioni da parte degli enti partecipanti, nonché depositi degli enti medesimi per una durata non inferiore a dodici mesi ».

Art. 8. — Al primo comma la espressione « di che » va sostituita dalla espressione « di cui ».

Al quarto comma la dizione « per le sovvenzioni e gli sconti cambiari i 5 anni » va sostituita con la dizione « per le sovvenzioni e gli sconti cambiari i 7 anni ».

All'ultimo comma va soppressa la parola « alfine ».

Art. 10. — Va inserito un secondo comma del seguente tenore:

« Oltre ai compiti di promozione e di assistenza possono essere attribuiti agli uffici di rappresentanza, con delibera del consiglio di amministrazione, compiti di istruttoria delle domande di credito di medie e piccole imprese ».

L'ultimo comma va modificato nel seguente modo:

« Per le operazioni di raccolta di cui alla lettera *c*) dell'art. 5, l'Istituto potrà avvalersi di aziende di credito partecipanti e di altre fra quelle comprese nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 ».

Art. 11. — Alla lettera *c*) le parole « il presidente » vanno sostituite con le parole « il comitato esecutivo ». Il presidente e i successivi organi assumono, pertanto, rispettivamente le lettere da *d*) a *g*).

Art. 12. — Il quinto comma va così sostituito:

« Gli enti di cui all'art. 3 paragrafi *d*) ed *e*) del presente statuto si riuniscono in separata assemblea per la nomina di due sindaci di cui al successivo art. 21. I detti enti, inoltre, si riuniscono in tre separate assemblee, costituite rispettivamente dalle casse di risparmio, dalle banche popolari e dalle altre aziende di credito; la prima, per la nomina di due consiglieri di amministrazione di cui alla lettera *c*) del successivo art. 15, la seconda e la terza, ciascuna per la nomina del consigliere di amministrazione di cui alla medesima lettera *c*) dell'art. 15. In tali assemblee convocate secondo le norme di cui al successivo art. 14, dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto, i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea; le assemblee sono valide qualunque sia il numero delle aziende di credito intervenute di cui ai paragrafi *d*) ed *e*) dell'art. 3 e le nomine sono fatte a maggioranza delle quote presenti ».

Art. 13. — Al termine della lettera *b*), al n. « 25 », va sostituito il n. « 26 ».

Alla lettera *c*), dopo le parole « del consiglio di amministrazione », vanno inserite le parole « e del comitato esecutivo ».

Alla lettera *d*) vanno inserite le parole « ai componenti del comitato esecutivo », dopo le parole « del consiglio di amministrazione ».

Alla stessa lettera *d*), dopo le parole « ai componenti degli organi collegiali » vanno inserite le parole « ivi compresa l'assemblea dei partecipanti » e va eliminata la parola « altre » prima della parola « mansioni ».

Art. 14. — Il secondo comma va così sostituito:

« Le assemblee dei partecipanti di cui all'art. 3, paragrafi *d*) ed *e*), deliberano in merito alle nomine di cui all'art. 15, paragrafo *c*) e di cui all'art. 21 ».

Art. 15. — Al termine della lettera *a*), al n. « 19 », va sostituito il n. « 20 ».

Il testo della lettera *c*) va così sostituito:

« da undici consiglieri, nominati: uno dal Ministero del tesoro, tre dalla Cassa per il Mezzogiorno, tre dal Banco di Napoli, due dalle Casse di risparmio, uno dalle banche popolari ed uno dalle altre aziende di credito costituite nelle separate assemblee, giusta l'art. 12 ».

Al secondo comma la dizione « tre esercizi » va sostituita con quella « quattro esercizi ».

Al termine del quarto comma alle parole « della separata assemblea » vanno sostituite le parole « delle separate assemblee ».

Art. 16. — La dizione della lettera *d*) va sostituita con la seguente: « su proposta del direttore generale, nominare i dipendenti di qualunque grado, secondo le norme del regolamento per il personale, con i requisiti stabiliti dall'assemblea, fissandone il numero e le attribuzioni; ».

Va aggiunta la lettera *g*) del seguente tenore:

« su proposta del direttore generale, istituire gli uffici di rappresentanza di cui all'art. 10 del presente statuto ».

La originaria lettera *g*) va sostituita dalla lettera *h*) del seguente tenore: « deliberare su proposta del direttore generale di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione degli istituti ed aziende partecipanti, per specifici adempimenti, ai fini della attività creditizia, nonchè di delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento per acquisto di macchinari ed attrezzature, ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 5, integrativa della legge 11 aprile 1953, n. 298 ».

L'originaria lettera *h*) va sostituita dalla lettera *i*).

L'originaria lettera *i*) va sostituita dalla lettera *l*) del seguente tenore: « fissare i saggi di interesse sulle operazioni attive e passive, fatta eccezione per quelli riguardanti l'impiego di disponibilità di tesoreria presso il sistema bancario, di cui ai successivi articoli 20 e 22 ».

Le originarie lettere da *l*) a *q*) vanno rispettivamente sostituite con le lettere da *m*) a *r*).

L'originaria lettera *r*) con il relativo testo va soppressa.

Il testo della lettera *s*) va così sostituito: « conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto in relazione al disposto del quinto, settimo ed ottavo comma dell'art. 24 del presente statuto ».

Va aggiunto l'ultimo comma del seguente tenore:

« Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, al comitato esecutivo le proprie attribuzioni di cui alle lettere *b*), *l*), *m*), *n*), *o*), *r*), *s*), *t*); al presidente quelle di cui alle lettere *n*), *s*), fissando i limiti e le modalità della delega. Le attribuzioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *p*), *q*), *u*), non sono delegabili ».

Capo VI

L'intestazione « Il presidente », va sostituita con l'intestazione « comitato esecutivo ».

Art. 19. — Il testo va sostituito con il seguente:

« Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) dai due vice-presidenti;

c) dal rappresentante del Tesoro;

d) da tre componenti eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Al comitato esecutivo spetta deliberare sulle domande di credito, di cui all'art. 16, lettera *m*), del presente statuto, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, nonché su tutto quanto ad esso delegato dallo stesso consiglio di amministrazione ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16.

Al comitato esecutivo — alle cui riunioni partecipa con voto consultivo, il direttore generale — si applicano in quanto compatibili, tutte le norme che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione.

La delibera del comitato esecutivo è prova legale, nei confronti dei terzi, della esistenza della delega ».

Gli originari capi dal VI al XIII assumono rispettivamente la numerazione dal VII al XIV.

Gli originari articoli dal n. 19 al n. 30, assumono, rispettivamente, la numerazione dal 20 al 31.

Art. 20 ex art. 19. — Il terzo comma va così sostituito:

« Egli convoca e presiede le assemblee dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo nonché le assemblee separate dei partecipanti di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 12; firma i verbali delle adunanze insieme al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate ».

Va aggiunto il quinto comma del seguente tenore:

« Egli può delegare la facoltà di rilasciare tali procure al direttore generale ovvero a due dirigenti congiuntamente fra essi ».

Al sesto comma va aggiunta la parola « assoluta » prima di « urgenza »; va soppressa la parola « amministrativo » dopo la parola « funzionamento »; alla dizione « alla successiva riunione del consiglio di amministrazione » va sostituita la dizione « alla successiva riunione del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione a seconda delle competenze ».

Vanno inseriti il settimo e l'ottavo comma del seguente tenore:

« Determina, su proposta del direttore generale, i criteri per la gestione dei mezzi di tesoreria.

Autorizza le spese di rappresentanza entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione ».

Va inserito il decimo comma del seguente tenore:

« Il presidente può delegare le facoltà di cui ai due commi precedenti al direttore generale ovvero ai dirigenti ».

All'undicesimo comma va aggiunta la seguente dizione: « in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo il presidente è sostituito dall'altro vice-presidente ».

Il comma dodicesimo va così sostituito:

« Il presidente o chi lo sostituisce ai sensi del comma precedente esercita inoltre le facoltà delegategli dal consiglio di amministrazione a mente dell'art. 16, ultimo comma, del presente statuto ».

Al comma tredicesimo alle parole « ai sensi dei commi quinto ed ottavo del presente articolo » vanno sostituite le parole « ai sensi dei commi quinto, sesto, decimo e dodicesimo del presente articolo e del sesto comma del successivo art. 24 del presente statuto ».

Art. 21 ex 20. — Al quarto comma, vanno aggiunte le parole « e del comitato esecutivo ».

Al primo rigo del quinto comma la parola « tre » che precede « anni » va sostituita con la parola « quattro ».

Art. 22 ex 21. — Al primo comma dopo le parole « consiglio di amministrazione » vanno aggiunte le parole « e del comitato esecutivo ».

Al termine del primo comma va soppresso il periodo « Il direttore generale può demandare ai dirigenti i compiti di cui alle successive lettere *d*) ed *f*) ».

Alla lettera *a*) vanno aggiunte le parole « e del comitato esecutivo ».

La dizione della lettera *b*) va sostituita con la seguente: « riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare o a discutere ».

Va aggiunta la lettera *f*) del seguente tenore:

« propone al presidente i criteri per la gestione dei mezzi di tesoreria, cura tale gestione e riferisce su di essa trimestralmente al consiglio di amministrazione ».

Le originarie lettere *f*) e *g*) vengono rispettivamente sostituite con le lettere *g*) ed *h*).

Va aggiunta la lettera *i*) del seguente tenore:

« può conferire procure e deleghe ai dirigenti per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni, ivi compreso quanto previsto al precedente art. 16, lettera *m*), e con esclusione di quanto previsto alle precedenti lettere *c*), *e*) ed *h*) ».

Art. 23 ex 22. — Alla lettera *a*) la dizione « nominati annualmente » va sostituita con la dizione « nominati ogni quattro anni ».

Alla lettera *b*) la dizione « nominato annualmente » va sostituita con la dizione « nominato ogni quattro anni ».

Alla lettera *c*) la dizione « scelto dal consiglio di amministrazione » va sostituita con la dizione « scelto ogni quattro anni dal consiglio di amministrazione ».

Art. 24 ex 23. — Al primo comma dopo « art. 16 » le parole « paragrafi *n*) e *p*) » vanno sostituite con le parole « lettere *o*) e *q*) ».

Va inserito il sesto comma del seguente tenore:

« La firma delle certificazioni (escluse quelle di cui all'art. 3 del presente statuto) delle attestazioni ed istanze, degli atti a contenuto negoziale, in qualsiasi forma redatti, per i quali non sia espressamente stabilita altra facoltà di firma, e degli atti giudiziali anche di parte, può essere delegata dal presidente al direttore generale ovvero a due dirigenti congiuntamente fra essi ».

Art. 25 ex 24. — Va aggiunto l'ultimo comma del seguente tenore:

« Nella situazione patrimoniale è iscritto separatamente il fondo di previdenza per il personale, all'amministrazione del quale si provvede con speciale regolamento approvato dal consiglio di amministrazione e con gestione separata ».

Art. 26 ex 25. — Al primo comma, dopo la parola « premi », va eliminata la parola « contributi ».

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6622)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di agosto 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 500 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 94,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1979.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 246

(6917)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 8 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di agosto 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per un importo di lire 500 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 88,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1979.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 247

(6918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'E.M.C.A.P. di Roma, della S.p.a. « Piave » di Roma, dell'E.M.C.A.D.E.L., sezioni di Roma, Napoli e Milano e dell'E.N.C.A.R. di Roma.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1978, n. 4800/4802/4804, la gestione straordinaria dell'E.M.C.A.P. di Roma, della S.p.a. « Piave » di Roma, dell'E.M.C.A.D.E.L., sezioni di Roma, Napoli, Milano e dell'E.N.C.A.R. di Roma è stata prorogata di mesi sei dalla data del detto decreto e il dott. Virgilio Lucantoni è stato confermato commissario governativo.

(6793)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto

Con decreto ministeriale 20 luglio 1978, n. 991, il dott. Francesco Collenea Isernia, è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto in sostituzione del dott. Paolo D'Elia.

(6794)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vittorio Veneto

Con decreto 20 giugno 1978, n. 1566, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Olarigo in comune di Vittorio Veneto (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 1393 (mq 95); 1394 (mq 14); 1395 (mq 35), e al foglio IX mappali 894 (mq 95); 895 (mq 14) e 896 (mq 35), della superficie complessima di mq 288 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 aprile 1978 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6929)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola » ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1978, registro n. 13 Interno, foglio n. 266, la fondazione « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola » in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Giuditta Ruggeri.

(6820)

Autorizzazione all'« Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (protezione della giovane) » ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1978, registro n. 14 Interno, foglio n. 165, la « Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (protezione della giovane) », con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Pessagno Maria Maddalena.

(6821)

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976

Con decreto ministeriale 1° agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Petruro Irpino	6.658.000

Con decreto ministeriale 1° agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Petruro Irpino	4.373.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Foggia:	
Cerignola	214.000.000

Con decreto ministeriale 4 agosto 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Foggia:	
Cerignola	252.500.000

Con decreti ministeriali 4 agosto 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Foggia:	
Cerignola	240.000.000
Provincia di L'Aquila:	
Castelvecchio Subequo	73.800.000

(Da 2261/M a 2266/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia contemporanea, di lingua e letteratura tedesca e di antropologia culturale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia contemporanea;
2) lingua e letteratura tedesca;
3) antropologia culturale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 23 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,50	843,50	843,40	843,50	843,50	843,50	843,60	843,50	843,50	843,50
Dollaro canadese	741,30	741,30	742 —	741,30	741,45	741,30	741,40	741,30	741,30	741,30
Franco svizzero	501,35	501,35	500 —	501,35	500,30	501,35	500 —	501,35	501,35	501,35
Corona danese	151,71	151,71	151,50	151,71	151,50	151,71	152,40	151,71	151,71	151,71
Corona norvegese	159,18	159,18	159,20	159,18	159,12	159,18	159,24	159,18	159,18	159,18
Corona svedese	189,26	189,26	189,20	189,26	189,09	189,26	189,31	189,26	189,26	189,25
Fiorino olandese	387,12	387,12	387,50	387,12	386,92	387,12	386,90	387,12	387,12	387,10
Franco belga	26,685	26,685	26,70	26,685	26,68	26,68	26,67	26,685	26,685	26,70
Franco francese	191,16	191,16	191,10	191,16	190,95	191,16	191,03	191,16	191,16	191,15
Lira sterlina	1618 —	1618 —	1619 —	1618 —	1618,68	1618 —	1618 —	1618 —	1618 —	1618 —
Marco germanico	417,91	417,91	417,30	417,91	418,10	417,91	417,75	417,91	417,91	417,90
Scellino austriaco	57,97	57,97	57,95	57,97	58 —	57,97	57,98	57,97	57,97	57,97
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,45	18,40	18,45	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	11,34	11,34	11,36	11,34	11,35	11,34	11,3430	11,34	11,34	11,35
Yen giapponese	4,397	4,397	4,40	4,397	4,39	4,69	4,3940	4,397	4,397	4,40

Media dei titoli del 23 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,70
» 5 % (Ricostruzione)	98,415
» 5 % (Città di Trieste)	97,85
» 5 % (Beni esteri)	98,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,925
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	78,80
» 6 % » » 1971-86	76,60
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,15
» 9 % » » 1976-91	83,25
» 10 % » » 1977-92	86,65
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,65
» » » » 1-10-1979	101,15
» » » » 1978-80	100,275
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,375
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,10
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,50
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,625
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,175
» » » 10 % 1- 1-1981	94,775
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,55
Dollaro canadese	741,35
Franco svizzero	500,675
Corona danese	152,055
Corona norvegese	159,21
Corona svedese	189,285
Fiorino olandese	387,01
Franco belga	26,677
Franco francese	191,095
Lira sterlina	1618 —
Marco germanico	417,83
Scellino austriaco	57,975
Escudo portoghese	18,40
Peseta spagnola	11,341
Yen giapponese	4,395

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predispone distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande di sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148:

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di odontoiatria e stomatologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bubani Giovanni, nato a Faenza il 30 ottobre 1929.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi assunzione a posti di primario di odontoiatria e stomatologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuti dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Righi Enrico, nato a Genova il 6 maggio 1932;
Romani Pier Angelo, nato a Lucca il 18 gennaio 1926.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6754)

Modificazione alla gaduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale furono indetti gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1976;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio provvedimento in data 23 febbraio 1978, contenente l'elenco dei sanitari ammessi con riserva all'esame di idoneità nazionale a primario di neurochirurgia;

Visto il proprio decreto del 18 aprile 1978, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei di detto esame, nella quale all'11° posto figura il dott. Pasquale Salvatore, nato a Foggia il 25 maggio 1939;

Riesaminata la documentazione presentata da detto sanitario e rilevato che il medesimo non in possesso di specializzazione o libera docenza in neurochirurgia ha documentato un periodo di servizio prestato nella detta disciplina per anni 3 in luogo dei 5 anni di servizio richiesti dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, in sostituzione del titolo accademico;

Considerato pertanto, che il dott. Pasquale Salvatore non era in possesso dei prescritti requisiti di ammissione all'esame di che trattasi;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto in data 18 aprile 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di primario di neurochirurgia per l'anno 1976 è disposta la cancellazione dallo stesso del nominativo del dott. Pasquale Salvatore, nato a Foggia il 25 maggio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6545)

Rettifica al decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1978 concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione 1975;

Accertato che al n. 127 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 8 agosto 1943 anziché 8 febbraio 1943, relativa al dott. Ceriati Massimo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 127 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione 1975, approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1978 leggasi 8 febbraio 1943 anziché 8 agosto 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6544)

OSPEDALE CIVILE «E. MUSCATELLO» DI AUGUSTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia interna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia interna (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Augusta (Siracusa).

(3097/S)

OSPEDALE «S. MARCO» DI MONCALVO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalvo (Asti).

(3006/S)

OSPEDALE CIVILE «B. V. DELLE GRAZIE» DI LATISANA

Concorso ad un posto di primario otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(3010/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica «A» e «B»;

un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(3019/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(3020/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3012/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona).

(3013/S)

OSPEDALE «A. AJELLO» DI MAZARA DEL VALLO

Concorso a tre posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(3014/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(3015/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI MONSELICE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(3016/S)

OSPEDALE DI RIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(3017/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(3018/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I concorrenti che hanno inteso partecipare al concorso ad un posto di assistente di medicina generale, ora modificato a due posti, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 26 giugno 1978, possono eventualmente aggiornare la loro documentazione fino al nuovo termine di presentazione delle domande che scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Adrano (Catania).

(3009/S)

OSPEDALE «G. ED A. PUGLIESE» DI TORITTO

Concorso ad un posto di aiuto di gastroenterologia addetto al reparto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di gastroenterologia addetto al reparto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Toritto (Bari).

(3008/S)

OSPEDALE «VAL DI CHIANA SUD» DI CHIANCIANO TERME

Concorso ad un posto di primario cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario cardiologo (a tempo pieno).

Il vincitore del concorso verrà distaccato provvisoriamente presso il presidio di Sarteano e verrà assoggettato alla mobilità per eventuale utilizzazione presso i presidi dell'ente ospedaliero.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(3011/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782400)